

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA

**

Il Tribunale Fallimentare di Potenza riunito in Camera di Consiglio

nelle persone dei Magistrati:

Dott.ssa Licia Tomay

Dott.ssa Annachiara Di Paolo

Dott. Sabino Digregorio

ha pronunciato la seguente

Presidente

Giudice

Giudice rel.

SENTENZA
DICHiarATIVA DI FALLIMENTO

- art. 16 L.F. -

nel procedimento n. 30/2020 Reg. ric. (rimesso al collegio per la
decisione all'udienza del 5 novembre 2020) promosso nei confronti di:
con sede in Melfi (P. IVA n.

);

(000) 04.5.20 3

SENTENZA
N. 37/2020
TRIBUNALE FALLIMENTARE
N. 37/2020
GIUDICE RELATIVO
N. 1328
REPARTO
N. 70/2020
Data udienza e Sentenza
05/11/2020
Data Deposito Note
/ /
Data Deposito Minuta
10/11/2020
Data Pubblicazione
10/11/2020
Oggetto
Fallimento

Firmato Da: DIGREGORIO SABINO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7bb6d3a185daa497baed51f6a72dc30 - Firmato Da: TOMAY LICIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b713bbdfe5a555184968e2ca68c6578



(000) 0015813

P.Q.M.

Il Tribunale Fallimentare di Potenza, riunito in Camera di consiglio,



- letti ed applicati gli artt. 1 e ss. e 16 L.F.;

DICHIARA

il fallimento della

con sede in Melfi (P.

IVA n

NOMINA

Giudice Delegato alla procedura il dott. Sabino Digregorio;

Curatore fallimentare l'avv. Alessandra Mazzola con studio in Muro Lucano, via Marconi n. 97;

ORDINA

al fallito di depositare, entro tre giorni dalla data di deposito della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

FISSA

l'adunanza per l'esame dello stato passivo per il giorno **4 marzo 2021**, alle ore 9.30, dinanzi al G.D. designato, dott. Sabino Digregorio;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita, il termine perentorio di giorni trenta prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, **mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e da un indirizzo di posta elettronica certificata;**

AVVISA

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la Cancelleria, né presso lo studio del Curatore, né l'invio telematico presso la Cancelleria; e che, inoltre, nei ricorsi contenenti le domande i creditori devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del Curatore fallimentare e che, in



assenza di tale indicazione, le comunicazioni da parte del Curatore saranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria;

SEGNALA

al Curatore fallimentare che, entro dieci giorni dalla sua nomina (quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza), deve comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;

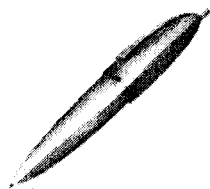
MANDA

la Cancelleria per la notificazione e le comunicazioni di rito della presente sentenza, nonché per l'annotazione della stessa ai sensi dell'art.17 L.F. e per gli altri adempimenti di legge.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio in data 9.11.2020.

Il giudice est.
dott. Sabino Digregorio

Il Presidente
dott.ssa Licia Tomay



Firmato digitalmente da
CACCAVO ANGELA
C=IT
O=MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA